



COMUNE DI PRIZZI

Provincia di Palermo

Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630

www.comunediprizzi.gov.it

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

Allegato 1) G.C. n. 144 del 12/10/2015

AVVISO PUBBLICO

CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014, N.10 “NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL’AMIANTO

L’Amministrazione comunale rende noto che, in esecuzione della Legge regionale 29 aprile 2014 n.10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” e della Circolare della Presidenza della Regione Siciliana 22 luglio 2015 “Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto”, ai sensi dell’art.5 comma 3 della L.R. n.10/2014, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Sono inoltre obbligati alla comunicazione tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, ai sensi del *comma 7 dell’art. 5* della suddetta Legge Regionale, per agevolare il censimento dell’amianto presente nel territorio comunale è stata predisposta apposita modulistica di autonotifica (Modello A e Modello B), da inviare entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sia alla sede dell’A.R.P.A Sicilia S.T. di Palermo che al Comune di Prizzi secondo le modalità indicate nel modulo.

Il modulo, si può ritirare presso l’URP sito nella sede comunale di Corso Umberto, oppure scaricare dal sito internet del Comune www.comunediprizzi.gov.it.

Il censimento è propedeutico alla redazione del “Piano Comunale Amianto”, che dovrà essere adottato entro tre mesi decorrenti dalla pubblicazione nella GURS delle linee guida (GURS dell’07.08.2015 n. 32 Parte I). La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio amianto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto, da utilizzare per le bonifiche.

Si avvertono i cittadini che la eventuale inosservanza degli obblighi di informazione (autonotifica), determinano ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L.r. 29 Aprile 2014, n. 10 l’applicazione delle sanzioni, previste dall’art.15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n.257, che vanno da un minimo di €2.582,2 ad un massimo di €5.164,57.

Avvertenza : i soggetti imprenditori che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto dovranno compilare sia il modello B che il modello A.

Prizzi _____